CHIAPPORI – BENZI
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Dott. DOMENICO CHIAPPORI - REVISORE CONTABILE
Dott.sa MAURA BENZI - REVISORE CONTABILE

Dott.sa VALERIA MASSOLLO
Dott. FEDERICO FERRANTE
Dott. ROBERTO MAZZITELLI
Dott. UMBERTO CARRARA

Servizio di informazione amministrativa, contabile e tributaria per le imprese

Circolare mensile per l'impresa

Aprile\04- 2020

INDICE

Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e di lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali"
pag. 2

Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23

Egregi, Gentili Clienti,

si comunica che è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 il Decreto legge *8* aprile 2020 n. *23*, a seguito del quale, l'ABI – Associazione Bancaria Italiana, ha emanato la Circolare 9 aprile 2020, n. 686, per dare alla Banche, istruzioni operative vista l'estrema necessità e urgenza di dare immediata applicazione alle disposizioni recate dal Decreto medesimo.

Le misura adottate, che abbiamo già illustrato in forma discorsiva nella nostra precedente circolare, alla quale vi rimandiamo, sono state pressoché confermate in sede di pubblicazione del decreto. Le modifiche sono recepite nella **tabella riepilogativa** che alleghiamo.

La presente Circolare **avente ad oggetto la parte del decreto inerente l'accesso al credito per le PMI,** conferma e riassume le misure adottate e fornisce, nei limiti del possibile, istruzioni procedimentali ed applicative.

MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO PER LE PMI.

Art. 13 (Fondo centrale di Garanzia)

L'articolo 13 sostituisce l'articolo 49 del DL "cura Italia" **e vale per finanziamenti di importo fino ad 800 mila euro.**

Si riportano di seguito le modifiche all'operatività del Fondo rispetto a quanto già previsto nel richiamato articolo 49 del Dl "cura Italia":

- l'estensione dell'operatività alle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
- l'innalzamento della percentuale di copertura della **garanzia diretta al 90 per cento** dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE. La Garnanzia potrà essere **estesa al 100 per cento con intervento del Confidi o di altro fondo di garanzia.**
- Fino all'autorizzazione della Commissione Europea, le percentuali sono incrementate, rispettivamente, all'80 per cento per la garanzia diretta e al 90 per cento per la riassicurazione come previsto dal DL "cura Italia";
- ai fini dell'accesso al Fondo, andranno presentati solo i dati per l'alimentazione del **modulo economico-finanziario.**
- la garanzia è concessa anche in favore di **beneficiari finali** che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore (la Banca) classificate come **"inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate"** secondo il gergo bancario, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.
- La garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state **ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale** di

cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato **accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bi**s o **hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67** del predetto decreto, purché, alla data di entrata in vigore del decreto legge, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere che vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'art 47 bis, comma 6, lettere a) e c) del Regolamento 575/2013.

- Restano, in ogni caso, escluse le imprese che presentano **esposizioni classificate come "sofferenze"** ai sensi della disciplina bancaria.

Beneficiari.

Previa autorizzazione della Commissione europea, sono ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100 percento sia in garanzia diretta sia in riassicurazione, i nuovi finanziamenti in favore di **PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata,** purché tali finanziamenti prevedano:

- l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e una **durata fino a 72 mesi**;
- un **importo non superiore al 25 percento dell'ammontare dei ricavi** del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, come autocertificazione (comunque, non superiore a 25.000,00 euro);

Tassi di interesse.

La lettera della norma è tutt'altro che agevole nell'individuazione dei tassi che saranno applicati al finanziamento.

Testualmente il decreto prevede che "***la Banca, deve applicare al finanziamento garantito un tasso di interesse, che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento."***

Provando ad uscire dal rebus di questa norma, utilizzando i dati forniti da Il Sole 24 ore, possiamo dire che **il tasso calcolato sui rendistato ad aprile, dovrebbe aggirarsi intorno all'1,25% circa.**

Procedura e Merito creditizio.

Finanziamenti fino a 25.000,00 euro

- La richiesta di rilascio di garanzia è automatico e gratuito, **senza alcuna valutazione sul merito creditizio** da parte della Banca, la quale potrà pertanto erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito dell'istruttoria del gestore del Fondo medesimo.
- Il MEF ha già reso disponibile la modulistica (che alleghiamo) che occorrerà compilare ed indirizzare anche **con semplice e-mail non PEC** alla filiale della propria banca di riferimento.

Finanziamenti oltre 25.000,00 euro e fino a 800.000,00 euro.

- In favore delle imprese con **ricavi non superiore a 3.200.000 euro,** danneggiate dall'emergenza COVID-19 come risultante da autodichiarazione, il Fondo può concedere una garanzia del 90% che può essere cumulata con altra a a copertura del residuo 10% finanziamento, concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie. **La predetta garanzia può essere rilasciata per finanziamenti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario**.
- La garanzia del Fondo può essere richiesta anche su **operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020.**

 In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.
- La trasmissione della richiesta di garanzia al Fondo anche in questo caso non prevede una valutazione da parte della Banca, del merito creditizio dell'impresa richiedente.

Art. 1 (Garanzia SACE).

SACE concede - fino al 31 dicembre 2020 - garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.

Occorreranno 4 step per ricevere la garanzia dello Stato.

1. **STEP 1**

 L'**impresa richiede** alla banca (o altro soggetto abilitato all'esercizio del credito) di sua fiducia **un finanziamento** con garanzia dello Stato.

2. **STEP 2**
 Il soggetto finanziatore verifica i criteri di eleggibilità, effettua istruttoria creditizia e, in caso di esito positivo del processo di delibera, **inserisce la richiesta di garanzia nel portale online di SACE.**
3. **STEP 3**
 SACE **processa la richiesta e,** riscontrato l'esito positivo del processo di delibera**, le assegna un Codice Unico Identificativo (CUI) ed** emette la garanzia, controgarantita dallo Stato.
4. **STEP 4**
 Il soggetto finanziatore eroga al richiedente il finanziamento richiesto **con la garanzia di SACE controgarantita dallo Stato.**

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle garanzie della SACE le imprese di qualsiasi dimensione, fermo restando che **le PMI i lavoratori autonomi e i professionisti devono aver esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI.**

Inoltre, l'impresa beneficiaria:

- alla data del 31 dicembre 2019, non deve essere classificata nella categoria delle imprese in difficoltà, secondo la definizione comunitaria;
- alla data del 29 febbraio 2020, non deve avere nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate, secondo la definizione della normativa europea;
- l'impresa che beneficia della garanzia, inoltre, deve assumere l'impegno per sé e per ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo a cui essa appartiene:
 (i) di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020;
 (ii) di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

Tipologia della garanzia.

La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della mitigazione del rischio di credito e **copre nuovi finanziamenti concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito**.
Sulle obbligazioni di SACE lo Stato riconosce la propria garanzia a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile.

Finanziamenti ammissibili.

Sono coperti dalla garanzia SACE i finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2020, di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un pre-ammortamento di durata **fino a 24 mesi**.

L'ammontare del finanziamento assistito da garanzia non può essere superiore al maggiore tra i seguenti importi:

- **25% del fatturato 2019**, come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale;
- **il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019**, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio.

La Banca deve dimostrare che, successivamente alla delibera del finanziamento per il quale viene richiesta la garanzia SACE, l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto beneficiario risulta superiore all'ammontare delle esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto, corretto per le eventuali riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date derivanti dal regolamento contrattuale stabilito prima dell'entrata in vigore di questo decreto legge.

Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.

Il costo complessivo per il richiedente sarà costituito dal costo di finanziamento specifico - **tasso di interesse incluso margine** - definito da ciascun soggetto finanziatore, e **dal costo della garanzia.** Il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.

Percentuali di copertura

La percentuale massima di garanzia è pari al:

(i) **90%** dell'importo del finanziamento per **imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;**

(ii) **80%** dell'importo del finanziamento per imprese con valore del **fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;**

(iii) **70%** per le imprese con valore del **fatturato superiore a 5 miliardi.**

Ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito e della relativa percentuale di copertura si fa riferimento al valore – comunicato dall'impresa alla Banca - del **fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa** ovvero su **base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo**.

Commissioni di garanzia

Le commissioni annuali dovute dalle imprese alla Sace per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

- per i finanziamenti a PMI: 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
- per i finanziamenti a imprese di dimensione diversa dalle PMI: 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.

Procedura per l'accesso alla garanzia

È prevista una procedura "semplificata" per il rilascio della garanzia in favore di imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con un ammontare del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro.

Per le imprese con fatturato e dipendenti superiori alle soglie anzidette, il rilascio della copertura è decisa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sulla base dell'istruttoria SACE.

Con l'emanazione di tale decreto possono essere altresì elevate le percentuali di copertura fino al limite di percentuale immediatamente superiore a quello previsto per la tipologia di operazione, subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in capo all'impresa beneficiaria indicati nella decisione.

Allegati.

1. Tabella riepilogativa delle misure di sostegno finanziario.
2. Modulo per la richiesta di garanzia fino a 25.000,00 euro.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Con i migliori saluti.

STUDIO CHIAPPORI-BENZI